

ORDINANZA 3 maggio 1994.

Quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate in prodotti alimentari di origine vegetale (recepimento della direttiva n. 93/58/CEE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) e *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, concernente, il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE sulle quantità massime di residui di antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, integrato dal decreto ministeriale 30 luglio 1993;

Viste le ordinanze ministeriali 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 che integrano e/o modificano l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/58/CEE del 26 giugno 1993 concernente le quantità massime di residui su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 93/58/CEE;

Visto il parere della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 15 dicembre 1993;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 marzo 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. La presente ordinanza si applica ai prodotti di origine vegetale specificati nell'allegato 1, che sostituisce l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza non riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato che sono destinati:

- a*) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;
- b*) alla semina o alla piantagione.

Art. 2.

1. Su e nei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, della presente ordinanza sono ammesse, in conformità alle disposizioni comunitarie, le quantità massime di residui di sostanze attive antiparassitarie, così come specificate nell'allegato 2.

2. Nel caso di prodotti essiccati per cui non siano fissate quantità massime specifiche, le quantità massime applicabili sono quelle previste nell'allegato 2, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

Art. 3.

Per le voci contrassegnate dalle note (*a*), (*b*), (*c*) e (*d*) restano temporaneamente in vigore le quantità massime di residui indicate nell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 o successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Per le sostanze attive Barban e Pertane, il cui impiego nel territorio nazionale è stato revocato per motivi di scarso interesse agronomico, restano in vigore, per i prodotti di importazione e in quanto derivanti da disposizioni comunitarie, le quantità massime di residui indicate nell'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990.

Art. 5.

I controlli per il rispetto delle quantità massime di residui previste dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni recate dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1992.

Art. 6.

Per le sostanze attive elencate nell'allegato 2 restano validi i campi d'impiego riportati nell'allegato 3 all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 o successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Rimangono in vigore le disposizioni recate dalle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 per le parti non modificate dalla presente ordinanza.

Lá presente ordinanza entro in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

*Registrata alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 167*